

Cass., civ. sez. III, del 15 giugno 2018, n. 15763

Risulta, altresì, per tabulas che il ricorso in esame è stato notificato al contro ricorrente a mezzo posta elettronica certificata il 21.12.2015 con invio del messaggio alle ore 23.51.

1.1. L'art. 147 cpc, espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012, prevede che le notifiche effettuate dopo le ore 21,00 devono intendersi perfezionate il giorno successivo.

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali" (cfr. Cass. 21915/2017); ed ha altresì precisato che "in tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente" (cfr. Cass. 30766/2017).

2. Nel caso di specie, l'orario di trasmissione del messaggio di PEC (23,51) impone di ritenere che la notifica del ricorso si sia perfezionata il giorno successivo a quello in cui il c.d. termine breve (di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza), previsto dall'art. 325 co 2 cpc, era già spirato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per tardività, in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

3. . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.